

## CONSULTAZIONE DELLA BANCA D'ITALIA SULLE POLITICHE DI REMUNERAZIONE E INCENTIVAZIONE

### Sintesi della consultazione

Banca d'Italia ha aperto una consultazione, conclusasi il 18 gennaio, a cui ha preso parte anche Anasf, con la proposta di revisione delle disposizioni in materia di Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche contenute nella Circolare della Banca d'Italia n. 285/2013. Le modifiche proposte nascono dall'esigenza di recepire nel contesto nazionale le novità introdotte dalla direttiva CRD V in materia di regole sulle remunerazioni, tenendo anche conto dei lavori in corso in ambito europeo sulla stessa materia, in particolare dell'EBA, l'Autorità bancaria europea.

Nelle osservazioni inviate all'Autorità Anasf ha manifestato il suo apprezzamento rispetto all'intervento di Banca d'Italia volto a specificare alcuni aspetti della disciplina sulle remunerazioni e accrescere il grado di armonizzazione delle regole da applicare. In particolare, l'Associazione ha valutato positivamente l'introduzione del principio di neutralità di genere nelle politiche di remunerazione. Anasf ha però espresso la sua perplessità rispetto all'introduzione, tra i vari aspetti che le banche devono tenere in considerazione nel valutare la neutralità delle politiche *sulla gender remuneration*, del costo della vita nel luogo di impiego, considerando che tale parametro non corrisponde alle evidenze della giurisprudenza in materia di lavoro ed è generalmente considerato discriminatorio e poco equo. Anasf ne ha pertanto proposto l'eliminazione.

L'Associazione ha altresì apprezzato l'introduzione nella Circolare sulle politiche di remunerazione di disposizioni che stabiliscono i casi al ricorrere dei quali è possibile non assoggettare la componente variabile della remunerazione alle regole di maggior dettaglio in materia di differimento, pagamento in strumenti finanziari e benefici pensionistici discrezionali previste per il personale più rilevante. In particolare, le disposizioni di Banca d'Italia, seguendo il criterio di proporzionalità, sono state modificate al fine di prevedere che le regole più stringenti, dedicate ai *risk takers*, non si applichino al personale la cui remunerazione variabile annua non supera 50.000 euro e non rappresenta più di un terzo della sua remunerazione totale annua. Anasf ritiene infatti che tale modifica, che impatterà anche sui consulenti abilitati all'offerta fuori sede, rientri perfettamente nella finalità del criterio di proporzionalità stabilito dalla disciplina, con l'obiettivo di contemperare l'esigenza di definire politiche di remunerazione coerenti e il rispetto dei diritti individuali del personale.

Banca d'Italia nella Circolare vigente specifica che la remunerazione del consulente finanziario è distinta in una componente 'ricorrente', che rappresenta la parte più stabile e ordinaria della remunerazione, e una componente 'non ricorrente', avente invece una valenza incentivante. Ai fini dell'applicazione delle regole la componente 'ricorrente' è equiparata alla parte fissa della remunerazione, mentre la componente 'non ricorrente' a quella variabile, quest'ultima

soggetta ai limiti e ai presidi prudenziali. Anasf ha sottolineato ancora una volta all'Autorità come non sia possibile una perfetta assimilazione tra soggetto agente che svolge autonomamente la propria attività professionale e soggetto dipendente: vi sono infatti differenze contrattualistiche e di modello remunerativo. L'Associazione ritiene quindi necessario che la distinzione fra la componente fissa e la componente variabile della remunerazione del consulente finanziario sia caratterizzata da maggiore certezza, anche fornendo maggiori esempi sulla ripartizione delle diverse possibili voci.